

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

nell'interesse della DOTT.SSA **MISASI CLAUDIA**, nata a Cosenza il 02/04/1973 ed ivi residente in via Isonzo, 2/M, (MSSCLD73D42D086Q), in proprio e quale referente della domanda di partecipazione al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Caterina Celestino (CLSCRN74H61H579N), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio ai seguenti riferimenti di Fax e P.E.C.: 0983/514994, *caterina.celestino@avvocatirossano.legalmail.it*, con domicilio eletto presso la Segreteria dell'Ecc.mo T.A.R. adito;

CONTRO

- **REGIONE LAZIO**, in persona del **PRESIDENTE *pro tempore*** della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in via Cristoforo Colombo, 212 di Roma;
- **REGIONE LAZIO – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 di Roma;
- **REGIONE LAZIO – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**, in persona del Direttore *p.t.* con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 di Roma;

E NEI CONFRONTI DI

- DOTT.SSA **IANNACCONE DANIELA**, in qualità di controinteressata, domiciliata in Via Mancini, 42 – 83020 Aiello del Sabato (AV);

PER L'ANNULLAMENTO EX ART. 29 DEL COD. PROC. AMM.,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 COD.PROC. AMM.

- della **Determinazione 03/11/2014 n. G15435 della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) n. 90 dell'11 novembre 2014,** avente ad oggetto *“Graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio”*;
- della **Determinazione 18/10/2012, n. B07698** della Direzione Generale del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n. 63 del 13 novembre 2012, di *Approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Lazio*;
- di **tutti i verbali della Commissione giudicatrice** nominata con determinazione del 12/12/2012, n. B09482 della Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, ivi compreso il verbale in cui sono stati adottati i criteri di valutazione generale da far valere per l'esame dei titoli relativi all'esercizio professionale e dei titoli di studio e di carriera;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto.

FATTO

1.- Con D.L. n. 1 del 24/01/2012, art. 11 (*“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*), convertito dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, si è modificato il criterio di attribuzione a ciascun Comune del relativo numero di farmacie attraverso la riduzione del numero di abitanti a 3.300 richiesto per ciascuna sede farmaceutica (rispetto al preesistente numero di 4.000). (**Doc. 1**)

1.1. Conseguentemente la citata norma ha previsto che la popolazione eccedente rispetto al nuovo parametro consente (per ogni Comune) l’apertura di una nuova farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro medesimo.

1.2. Pertanto, apportando modificazioni alla Legge 02/04/1968, n. 475, la citata ed articolata fonte normativa ha disposto che le Regioni e le Province autonome, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 1/2012, avrebbero dovuto assicurare la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili e di quelle vacanti.

1.3. Inoltre, al 3° comma dell’art. 11 si è dettagliatamente indicato il novero dei soggetti che avrebbero potuto concorrere all’assegnazione delle nuove sedi e di quelli invece esclusi, e si è consentita la partecipazione al concorso in massimo due regioni con il limite di età fissato in 65 anni.

1.4. Ai fini della valutazione del solo esercizio professionale nel concorso straordinario si sono introdotte al comma 5 parziali deroghe a quanto previsto dal D.P.C.M. 30/04/1994, n. 298.

1.5. Fissate dettagliatamente al comma 6 dell'art. 11 le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, il successivo comma 7 ha statuito che:
“Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.”

2. Con determinazione 18/10/2012, n. B07698, pubblicata sul B.U.R.L. n. 63 del 13/11/2012, la Direzione Generale del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio ha approvato il bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Lazio. (**Doc. 2**)

2.1. Con tale atto dirigenziale, richiamando le disposizioni di legge testé riportate, la Regione Lazio ha approvato il bando di concorso e l'elenco delle sedi disponibili, pari a n. **279**, rispettivamente riportati nell'Allegato A e nell'Allegato B della predetta determinazione.

2.2. In dettaglio, il bando di concorso ha fissato, in ossequio al comma 3 del citato art. 11, i requisiti per l'ammissione al concorso e ha consentito all'art. 3 la

partecipazione in forma associata a tutti i candidati in possesso dei suddetti requisiti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.

2.3. Ribadito il limite di partecipazione in massimo due Regioni (art. 4) e fissato il contenuto della domanda di partecipazione al concorso, da compilarsi e presentarsi esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ministeriale appositamente realizzata (art. 5), all'art. 8 il bando di concorso ha previsto che la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata secondo quanto regolamentato dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art. 11 L. n. 27/2012, come modificato dalla L. n. 135 del 07/08/2012.

2.4. Rimettendo alla Commissione esaminatrice la funzione di determinare i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel bando e nella normativa vigente, si è stabilito che in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 rispettivamente per ciascuna voce (ivi apponendo una nota di richiamo, la 9), all'art.11, comma 7).

3. Con determinazione della Regione Lazio n. B09482 del 12/12/2012 è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli (**Doc. 3**), la quale ha adottato i criteri di valutazione generale da far valere per l'esame dei titoli relativi all'esercizio professionale e dei titoli di studio e di carriera. (**Doc. 4**)

3.1. Detti criteri, relativamente ai punteggi attribuibili a ciascun candidato nella valutazione dei titoli, riproducono quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994, con un massimo di 15 punti per titoli di studio e di carriera e di 35

punti per titoli relativi all'esercizio professionale, indipendentemente che si tratti di partecipazione al concorso in forma singola o per la gestione associata.

4. Con domanda presentata in data 07/12/2012 in modalità web, con immissione dei dati sulla piattaforma digitale ed applicativa appositamente predisposta dal Ministero competente, prot. n. 000561-07-12-2012-120, la dott.ssa Claudia Misasi ha chiesto di partecipare al concorso di partecipare al concorso de quo in modalità associata. (**Doc. 5**)

4.1. La suddetta domanda di partecipazione è stata presentata, infatti, dalla ricorrente in qualità di referente di un gruppo di tre farmacisti interessati al concorso per la gestione associata dell'assegnanda sede farmaceutica, di cui fanno parte, oltre alla ricorrente medesima, anche la dott.ssa Misasi Valeria (MSSVLR73D42D086X), nata a Cosenza il 02/04/1973 ed ivi residente in via Isonzo 2/M, ed il dott. Luigi Meglio, (MGLLGU77L30A662C), nato a Bari il 30/07/1977 e residente in Roma al L.go Christian Doppler, 13.

4.2. Nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, regolarmente compilata in ogni sua parte, seguendo le modalità compilative telematiche, sono stati indicati tutti i dati concernenti le generalità dei candidati, i titoli di studio posseduti (laurea, master, corsi di perfezionamento), le abilitazioni all'esercizio di professione di farmacista, le iscrizioni al relativo albo professionale, il possesso dei requisiti minimi di partecipazione, l'idoneità al conseguimento di sedi farmaceutiche, nonché i titoli relativi all'esercizio professionale svolto.

4.3. Deve precisarsi che le richiamate disposizioni regolamentari, contenute nel più volte citato D.P.C.M. 30/03/1994, n. 398, disciplinano la composizione

della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e la attribuzione dei punteggi ed in generale le modalità di svolgimento dei concorsi per la assegnazione di sedi farmaceutiche. (**Doc. 6**)

4.4. Tali disposizioni disciplinano le modalità di assegnazione di nuove farmacie (o di quelle relative a sedi vacanti) a farmacisti che concorrono alla attribuzione in forma singola, secondo quelle che rappresentano le procedure ordinarie di svolgimento dei concorsi per sedi farmaceutiche.

4.5. Pertanto, prima della recente previsione normativa della possibilità di assegnazione, attraverso il bandito concorso straordinario, di sedi farmaceutiche anche a farmacisti in forma associata, le citate disposizioni regolamentari hanno sempre e soltanto disciplinato le partecipazioni al concorso in forma singola.

5. Con determinazione 03/11/2014, n. G15435 emessa dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio.

5.1. Detta graduatoria è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 90 dell'11/11/2014 e richiama le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice del concorso con i verbali dal n. 1 al n. 47, con la precisazione che la successiva assegnazione delle sedi farmaceutiche sarebbe stata effettuata a mente dell'art. 11 L. n. 27/2012 ed art. 11 del bando di concorso. (**Doc. 7**)

5.2. Nella graduatoria pubblicata sul B.U.R.L. n. 90 dell'11/11/2014, la ricorrente, nella qualità anzidetta, si è collocata nella posizione n. **358**, ovvero

non in modo utile alla assegnazione di una delle nuove sedi farmaceutiche nella Regione Lazio pari al numero di 279.

5.3. Più in dettaglio alla ricorrente, concorrente in forma associata, è stato attribuito il **punteggio complessivo di 41,5**, con una età media dei candidati associati pari ad anni 38,2852.

**** * * * * *

Le determinazioni oggetto della presente impugnativa, tutte emesse dalla medesima P.A. procedente, si connotano quali provvedimenti amministrativi illegittimi e fortemente lesivi degli interessi della ricorrente nella suddetta qualità, in quanto viziati e meritevoli di annullamento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

PREMESSA. QUANTO ALLA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE.

In via preliminare è opportuno spendere alcune parole sulla legittimazione della ricorrente all'impugnativa di provvedimenti che incidono e ledono fortemente gli interessi giuridici della sua persona non solo in proprio, ma anche e soprattutto quale referente nella partecipazione in forma associata al concorso.

E' infatti oltremodo evidente che il non corretto svolgimento del procedimento concorsuale, attraverso erronea o falsa applicazione delle relative disposizioni di legge si ripercuote direttamente e negativamente sulla posizione giuridica della ricorrente, la quale vede violato il principio di corretto svolgimento della procedura avviata.

D'altro canto, il posizionamento in graduatoria della ricorrente in modo non utile alla assegnazione di alcuna delle nuove sedi farmaceutiche poste a bando

rappresenta il più chiaro indice dell'interesse ad impugnare gli atti della procedura concorsuale che manifestano evidenti caratteri di illegittimità.

Al contempo, l'interesse *ad impugnandum* è manifestato quale referente di un gruppo di farmacisti in possesso dei requisiti per l'ammissione alla procedura, i quali tutti detengono una posizione giuridica di manifesto interesse al buon andamento della procedura medesima, al fine di far valere nella stessa i propri diritti al giusto e corretto riconoscimento dei titoli di studio e professionali nell'ottica della legittima assegnazione delle sedi farmaceutiche messe a concorso straordinario per la Regione Lazio.

1. - VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, E SEGNATAMENTE DEL COMMA 7, D.L. N. 1 DEL 24/01/2012, (“POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA, ACCESSO ALLA TITOLARITÀ DELLE FARMACIE, MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA”), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 27 DEL 24/03/2012 E S.M.I.

La determinazione in via principale impugnata e le presupposte e collegate disposizioni contenute nei provvedimenti amministrativi con i quali sono stati approvati il bando di concorso straordinario per la assegnazione di nuove sedi farmaceutiche regionali ed i criteri di valutazione adottati dalla Commissione giudicatrice, sono tutti atti che si pongono in fase attuativa delle norme di legge contenute nell'art. 11 D.L. n. 1/2012.

Invero, è la medesima fonte normativa ad aver dato impulso agli Enti regionali di attivare le procedure di messa a concorso delle sedi farmaceutiche

disponibili in virtù del prodotto aumento del numero delle farmacie preposte al servizio nazionale di distribuzione farmaceutica.

In tale quadro appare imprescindibile richiamare la espressa finalità dichiarata dal legislatore nell'*incipit* dell'articolo 11 cit., laddove si chiarisce che l'aumento del numero delle sedi farmaceutiche è stato congegnato "al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge...".

Proprio in quest'ottica, per la prima volta nel settore della distribuzione farmaceutica si è inteso consentire la partecipazione degli aspiranti al concorso straordinario non soltanto in forma singola ma anche per la gestione associata.

Il più volte citato art. 11, al comma 7, infatti, prevede tale nuova modalità di partecipazione concorsuale attraverso la somma dei titoli posseduti dai farmacisti in possesso dei requisiti di legge.

E' assolutamente evidente, quindi, la finalità del legislatore di valorizzare l'accesso alla attività di farmacista da parte di gruppi di candidati, i quali attraverso il meccanismo della somma dei singoli punteggi per i titoli posseduti avrebbero senz'altro potuto ottenere una migliore collocazione in graduatoria rispetto alla diversa ipotesi della loro singola partecipazione al concorso.

Ebbene, in contrasto con tale espressa *voluntas legis* ed in violazione del metodo della somma dei punteggi legislativamente previsto, le determinazioni oggetto di impugnativa hanno posto un forte ed ingiustificato limite al riconoscimento dei titoli vantati dai candidati in forma associata mediante la somma algebrica dei propri rispettivi punteggi.

Infatti, come sopra anticipato, il bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale n. B07698 del 18/10/2012 ha previsto che la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata – **senza alcun distinguo tra la partecipazione singola e quella associata** - secondo quanto regolamentato dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art. 11 L. n. 27/2012, come modificato dalla L. n. 135 del 07/08/2012.

Più in dettaglio, l'art. 8 del bando esplicitava che in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata **sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 rispettivamente per ciascuna voce.**

Orbene, nel premettere che la previsione del massimo attribuibile ai candidati che concorrono in forma associata non trova alcun riscontro nella previsione di legge (art. 11, comma 7), v'è piuttosto da sottolineare che il previsto meccanismo della somma dei punteggi dei singoli candidati è svuotato di significato dalla previsione di un punteggio massimo eguale a quello dei partecipanti al concorso in forma singola.

E ciò risulta tanto più vero ove si legga il dato normativo nell'ottica sopra enunciata di favorire l'accesso massiccio al concorso straordinario del maggior numero di candidati proprio attraverso la premiante partecipazione in gruppo.

Peraltro, le citate norme di rango primario non operano alcun richiamo alle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.C.M. n. 298/1994, proprio in quanto afferenti alla valutazione comparativa dei titoli dei concorrenti nelle ipotesi di concorso ordinario riservato a singoli farmacisti.

Pertanto, la previsione del punteggio massimo attribuibile alla associazione professionale sia per i titoli di studio e di carriera sia per i titoli relativi all'esercizio professionale sostanzia una chiara e manifesta violazione di legge, determinante un depauperamento dell'apporto di ciascun candidato in forma associata rispetto alla alternativa ipotesi della sua partecipazione in forma singola.

Tale vizio è stato così recepito sia dagli atti amministrativi assunti in sede di adozione dei criteri generali di valutazione dei titoli di concorso sia e soprattutto nella fase di predisposizione ed approvazione della pubblicata graduatoria concorsuale.

Infatti, nella graduatoria impugnata al candidato in forma singola in possesso di un voto di laurea di 110 e lode è stato attribuito il punteggio massimo di 5 (fissato dalle citate disposizioni regolamentari), uguale al punteggio riconosciuto a 2 o più candidati in forma associata tutti aventi voto di laurea di 110 e lode.

E' oltremodo evidente che attraverso tale meccanismo si opera una chiara ed ingiusta penalizzazione delle posizioni di candidati che optano per la partecipazione associata, la quale non trova alcun valido supporto normativo.

Nel caso di specie alla associazione di professionisti rappresentata dalla ricorrente, che ne è referente, è stato complessivamente attribuito ai tre associati il punteggio massimo per voto di laurea (5 punti), ovvero quello al quale la sola ricorrente avrebbe avuto diritto in caso di sua partecipazione in forma singola.

Tale applicato sistema valutativo di fatto svuota di contenuto e viola il disposto normativo, che prevede e contempla espressamente la somma dei punteggi di ciascun candidato senza fissare limite alcuno.

Identico discorso può farsi per le altre voci di valutazione dei titoli di studio e di carriera (cui complessivamente è stato fissato dal bando il limite massimo di 15 punti) e per i titoli relativi all'esercizio professionale svolto, con limite massimo previsto in 35 punti.

Contravvenendo platealmente al disposto normativo, si è inteso così applicare un sistema regolamentare di valutazione dei titoli previsto per tipologie concorsuali del tutto difformi da quella introdotta con le norme di legge citate.

Ciò conferma appieno la assoluta illegittimità delle disposizioni introdotte con le impugnate determinazioni, ed in particolare della graduatoria concorsuale pubblicata, la quale avrebbe avuto tutt'altro contenuto qualora fosse stato correttamente applicato, per la partecipazione in forma associata e per ciascuna voce, il sistema della somma di tutti i punteggi attribuiti ai singoli candidati.

2. - ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA.

Sotto altro ma convergente profilo, le determinazioni impugnate risultano affette dal vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà da cui scaturiscono da un lato la illegittimità derivata dei provvedimenti assunti e della graduatoria approvata e, dall'altro, la manifesta ingiustizia per le situazioni giuridiche coinvolte.

Più da vicino, la previsione del limite massimo di punteggio attribuibile ai candidati che partecipano al concorso per la gestione associata si connota quale criterio valutativo dal carattere evanescente, come tale inidoneo a supportare una valutazione effettivamente selettiva tra i candidati.

A ciò si aggiunga la natura arbitraria ed assolutamente irragionevole della parificazioni di situazioni concorsuali del tutto diverse: se nel concorso destinato a più candidati singolarmente è possibile e giustificato prevedere un punteggio massimo attribuibile per ciascuna voce di valutazione, lo stesso non può nell'ipotesi di compartecipazione di più candidati in forma associata.

In tale ultima ipotesi la individuazione di un punteggio massimo attribuibile rende di fatto inesistente il criterio selettivo, nella misura in cui determina l'appiattimento delle posizioni concorsuali dei candidati che decidono di non concorrere singolarmente e tuttavia sono già da soli in possesso del massimo riconosciuto per ciascun titolo.

Tale insussistenza di effettiva valenza selettiva è scaturigine di una indiscriminata equipollenza tra posizioni concorsuali diverse, rispetto alle quali si sarebbero dovuti fissare criteri valutativi diversi da quelli ritenuti applicabili.

Come osservato, le disposizioni regolamentari che si è inteso applicare *sic et simpliciter* afferiscono alle procedure di selezione concorsuale dei farmacisti nell'ambito dei concorsi ordinari in cui gli stessi concorrono tutti singolarmente.

Cosicché alla novità rappresentata dalla previsione normativa di partecipazione per la gestione associata delle assegnande sedi farmaceutiche avrebbe dovuto conseguire la fissazione di parametri valutativi adeguati ed idonei a garantire una effettiva valenza selettiva della valutazione dei titoli.

Peraltro, il sistema di valutazione applicato ha compromesso anche tra gli stessi candidati una analisi comparativa delle posizioni dei candidati sulla scorta dei titoli dagli stessi posseduti, in quanto una volta raggiunta la soglia massima

prevista gli stessi sono stati parificati nel raggiungimento del massimo, senza vedersi riconoscere le effettive differenze in termini di punteggio.

Tale principio è stato più volte ribadito in giurisprudenza, laddove - benché non si rinvenga precedente propriamente calzante alla fattispecie in esame (per i suoi evidenti caratteri di novità) – nel censurare la legittimità dell'intera selezione si è avuto modo di precisare che “... *i limiti imposti hanno illogicamente generato un totale appiattimento della valutazione... così da vanificare e precludere qualsiasi giudizio comparativo e selettivo per tale voce*”(cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II Bis, 17 maggio 1995, n 823, confermata da Cons. di Stato, Sez. V, n. 2312 del 30 aprile 2002; Cons. di Stato, Sez. VI, n. 3290 del 20 giugno 2001).

3. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO AL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

I già delineati profili di illegittimità dell'atto impugnato integrano, altresì, il vizio di eccesso di potere per sviamento dell'interesse pubblico nella misura in cui caratterizzano i provvedimenti impugnati quali atti che finiscono per intaccare e ledere interessi e diritti costituzionalmente garantiti.

A ben vedere, infatti, lo svolgimento di una procedura concorsuale quale quella in esame con applicazione di criteri di selezione non coerenti con la natura del concorso straordinario bandito genera la chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione sotto duplice profilo.

Da un lato, si è di fronte ad una procedura concorsuale straordinaria attuata in dispregio dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.; principi nei

quali i candidati ad un pubblico concorso ripongono il massimo affidamento sulla strada del riconoscimento e della attuazione delle garanzie costituzionali che vi sono intimamente connesse.

La riduzione ingiustificata dei singoli punteggi che ogni candidato ha diritto ad apportare in un concorso pubblico, sia che vi partecipi quale singolo sia che vi concorra in modalità associata, non può non essere letta quale grave ed inaccettabile lesione delle situazioni giuridiche di cui ciascun candidato è detentore dinanzi alla legge.

Dall'altro lato, il precetto costituzionale richiamato risulta violato nella parte in cui prevede che l'accesso a pubblico impiego avvenga mediante concorso, imponendo la predisposizione di procedure selettive e comparative effettivamente efficienti e coerenti con la natura del concorso posto a bando. (si veda tra le altre, T.R.G.A. Trento sent. n. 243/2012).

Procedure selettive, che nell'azione politico-amministrativa di un Ente regionale vanno previste nell'adeguato e ragionevole contemperamento dell'esigenza di garantire la parificazione delle posizioni di partenza dei candidati nella valutazione e dell'esigenza di far prevalere all'esito della procedura le posizioni dei candidati più meritevoli, pena l'insorgere del lamentato vizio di legittimità della determinazione assunta per sviamento dell'interesse pubblico tutelato.

Tale principio è stato peraltro più volte ribadito dalla Corte Cost., la quale in diverse pronunce ha chiarito che lo svolgimento dei pubblici concorsi è governato dal principio della *par condicio* fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e,

in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione. (per tutte, si vedano C. Cost., 12 aprile 2012, n. 90 e 23 febbraio 2012, n. 30).

4. - QUANTO ALLE ESIGENZE CAUTELARI.

Da quanto sin qui esposto traspare chiara la sussistenza dell'elemento del *fumus* in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso.

Si confida, poi, di aver dimostrato che le determinazioni impugnate hanno carattere direttamente lesivo degli interessi della ricorrente, personalmente e quale referente di un gruppo di farmacisti che con la stessa hanno partecipato al concorso straordinario in forma associata, ai quali la P.A. procedente in graduatoria ha riservato una posizione ed un punteggio notevolmente riduttivi rispetto a quelli che sarebbero scaturiti dalla effettiva somma dei titoli da ciascuno di essi posseduti.

La gravità del danno procurato dall'attuazione delle impugnate determinazioni è senz'altro rappresentata dalla prosecuzione della procedura concorsuale secondo i tempi e le modalità previste dal bando, con definitiva compromissione degli interessi giuridici in capo alla ricorrente.

Da ciò il chiaro interesse ad ottenere in via cautelare l'arresto della procedura concorsuale in corso tenuto conto che l'invocato annullamento dei provvedimenti impugnati sarebbe soddisfacente degli interessi della ricorrente.

Ciò in quanto è pacificamente riconosciuto quale interesse giuridicamente apprezzabile quello di determinare la caducazione delle operazioni concorsuali e

diretto alla integrale ripetizione delle stesse, con la *chance* da parte del candidato di ottenere il bene della vita ambito all'esito di una selezione scevra da qualsivoglia vizio di legittimità degli atti.

Da tale invocato esito deriverebbe per la ricorrente, nella qualità più volte detta, un vantaggio concreto e immediato ancorché strumentale, così come più volte rammentato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 6181 del 16 ottobre 2006 e Sez. V, n. 5563 del 31 ottobre 2012).

Di contro, l'applicazione delle impugnate determinazioni si tradurrebbe anche nella violazione del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione, considerate peraltro la peculiarità e delicatezza della procedura concorsuale *de qua*.

A ciò si aggiunga infine lo stato di assoluta incertezza per i soggetti concorrenti che hanno partecipato al medesimo concorso in altre Regioni e che di fronte alla pubblicazione delle relative graduatorie si trovano a dover fornire risposta all'interpello sulle eventuali sedi farmaceutiche di cui dovessero risultare assegnatari.

P.Q.M.

Si chiede che, in accoglimento del ricorso e uditi i difensori, codesto Ecc.mo T.A.R. Voglia disporre l'annullamento, previa sospensione cautelare, della **Determinazione 03/11/2014 n. G15435 della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) n. 90 dell'11 novembre 2014**, avente ad oggetto *“Graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato*

esercizio nella Regione Lazio”, nonché della **Determinazione 18/10/2012, n. B07698** della Direzione Generale del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n. 63 del 13 novembre 2012, (*Approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Lazio*) e di **tutti i verbali della Commissione giudicatrice** nominata con determinazione del 12/12/2012, n. B09482 della Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, ivi compreso il verbale in cui sono stati adottati i criteri di valutazione generale da far valere per l’esame dei titoli relativi all’esercizio professionale e dei titoli di studio e di carriera; **di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto.**

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Si allegano i documenti come da indice del fascicolo di parte.

Rossano-Roma, 08 gennaio 2015

Avv. Caterina Celestino